

N. R.G. 6728/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. 6728/2023, pendente

tra

VINCENZO

con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo

Telematicopresso il difensore avv.

ricorrente

e

INPS elettivamente domiciliato presso VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA

rappresentato e difeso daCUBEDDU SEBASTIANO giusta procura in atti

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE elettivamente domiciliato presso

rappresentato e difeso daVAJANA MARINA giusta procura in atti

resistente

OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.

Sentenza n. 1891/2024 pubbl. il 18/12/2024

RG n. 6728/2023

Sentenza n. cronol. 26206/2024 del 18/12/2024

Tuttavia trova applicazione, nel caso di specie, la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista **dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”* e **dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”*.

Il termine quinquennale di prescrizione, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiaceva dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 + 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.), come già riconosciuto dall'INPS nella circolare n. 126 del 10.8.2021.

Nel caso di specie, dunque, l'eccezione è fondata in riferimento all'avviso di addebito, notificato il 22.11.2013 ed ai successivi atti interruttivi atteso che per effetto della sospensione di 311 gg. prevista dalla legge, il termine è slittato al 23.05.2023 in data quindi antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento del 1.11.2023, la quale non ha pertanto avuto alcuna efficacia interruttiva della prescrizione successivamente all'intimazione del 15.06.2017.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in via solidale.

Sentenza n. 1891/2024 pubbl. il 18/12/2024
RG n. 6728/2023
Sentenza n. cronol. 26206/2024 del 18/12/2024

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione,

accoglie il ricorso dichiarando la prescrizione della pretesa INPS di cui all'avviso di addebito n.39720130010645775000 con conseguente annullamento parziale dell'intimazione 09720239075736502000 nella parte relativa a tale avviso;

condanna i resistenti in solido al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 2697,00 complessivi oltre spese generali, iva e cp di legge da distrarsi.

Tivoli, il 18.12.2024

Il giudice
Roberta Mariscotti